



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°119 del 25/10/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 10 ottobre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, LIVIO ZACCAGNINI

1) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PANTANELLO ANAGNI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.93 LND DEL 3/10/2019

(Gara: COLLE DI FUORI – PANTANELLO ANAGNI del 25/09/2019 – Coppa Regione Seconda Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.103 dell'11/10/2019

La società reclamante si duole della decisione del competente Giudice Sportivo che, in sede di reclamo di primo grado, ha giudicato il gravame inammissibile in quanto pervenuto oltre i termini perentori, così come stabiliti nei procedimenti d'urgenza.

Il Giudice ha, infatti, rilevato che il reclamo risultato inoltrato a mezzo PEC alle ore 18,00 del giorno successivo alla gara, ben oltre il termine delle ore 12,00 stabilito dalla procedura applicabile al caso.

La reclamante in questa sede eccepisce che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in un errore in quanto il reclamo era stato inoltrato con lettera raccomandata alle ore 10,39, orario ricavabile dal timbro posta, e quindi ben prima dello spirare del termine.

Il reclamo è infondato in quanto il procedimento, in caso di abbreviazione dei termini, prevede che il reclamo deve essere depositato presso la segreteria del Giudice Sportivo entro le ore 12 e va inoltrato entro lo stesso termine alla società avversaria (cfr. com. uff. 66/a F.I.G.C. del 9-8-2019) non essendo invece consentito l'inoltro a mezzo di raccomandata al Giudice Sportivo.

Del resto è di solare evidenza che affidare l'effettiva conoscenza del ricorso da parte del giudicante ai tempi incerti e non sempre brevi del servizio postale vanificherebbe lo spirito della norma che è quello di scansionare tempi rapidissimi entro cui deve giungersi alla decisione. La decisione impugnata è quindi del tutto corretta ed aderente alle norme citate ed il reclamo va respinto.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

2) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. EUR MASSIMO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE BLASIMME MATTEO FINO AL 17/10/2019 E DELL'ALLENATORE MINICUCCI PAOLO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.32 C5 DEL 2/10/2019

(Gara: EUR MASSIMO – REAL FIUMICINO del 28/09/2019 – Calcio a 5 Serie C1)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.103 dell'11/10/2019

La reclamante ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo che ha comminato all'allenatore Blasimme Matteo la squalifica sino al 17-10-2019 ed al dirigente Minicucci la squalifica per due gare.

Preliminarmente, va rilevato che le decisioni in questione sono state pubblicate sul comunicato ufficiale n. 32 del 2/10/2019, e quindi sono inferiori ad un mese e, stante la formulazione attuale dell'articolo 137 del codice di Giustizia Sportiva, non sono reclamabili.

Il reclamo va quindi dichiarato inammissibile.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..
La tassa reclamo va incamerata.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 25 ottobre 2019

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli